

Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (TUSG)

PARTE II
REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2015-2018
(RTSG)

Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 51/2015/R/GAS, 583/2015/R/COM e 652/2015/R/GAS

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO.....	5
Articolo 3 Ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio.....	5
Articolo 4 Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio.....	9
TITOLO III – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI RICAVI.....	9
Articolo 5 Aggiornamento delle quote di ricavo	10
Articolo 6 Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto	12
Articolo 7 Aggiornamento della soglia per il riconoscimento degli oneri finanziari	12
Articolo 8 Incentivazione alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale	12
TITOLO IV – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO	13
Articolo 9 Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio	13
TITOLO V – TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI	13
Articolo 10 Titolarità del fattore correttivo dei ricavi	13
Articolo 11 Modalità applicative del fattore correttivo dei ricavi	13
Articolo 12 Erogazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi	14
Articolo 13 Trattamento dei ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento	14
TITOLO VI - APPROVAZIONE DEI RICAVI	15
Articolo 14 Approvazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria	15
Articolo 15 Approvazione dei ricavi di riferimento in via definitiva	15
Articolo 16 Obblighi informativi.....	15
Articolo 17 Attestazione e verifica dei ricavi	16
Articolo 18 Conguaglio dei costi di ripristino	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11) e le seguenti definizioni:
- a) **anno di applicazione delle tariffe** è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre;
 - b) **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c) **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - d) **capacità di stoccaggio addizionale** è la capacità addizionale messa in esercizio a partire dall'anno termico 2015-2016 rispetto alla capacità disponibile nell'anno termico 2014-2015, al netto della nuova capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;
 - e) **contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio** è il contributo introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - f) **corrispettivi di scostamento** sono i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
 - g) **costi di ripristino** sono i costi di ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, di smantellamento e dismissione degli impianti e di chiusura mineraria dei pozzi;
 - h) **costi operativi non ricorrenti** sono costi *una tantum* che, anche appartenendo alla gestione caratteristica, non si verificano in modo continuativo ovvero si sono manifestati, in un dato anno, in maniera eccezionale o anomala;
 - i) **cushion gas endogeno** è il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero dello sviluppo economico, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
 - j) **cushion gas esogeno** è il *cushion gas* acquistato e iniettato dall'impresa di stoccaggio e mantenuto all'interno del giacimento di stoccaggio per garantire le prestazioni richieste;
 - k) **decreto 26 agosto 2005** è il decreto del Ministero delle attività produttive del 26 agosto 2005 recante le modalità di conferimento delle concessioni di stoccaggio e approvazione del disciplinare tipo;
 - l) **decreto 3 novembre 2005** è il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 novembre 2005 recante criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione;
 - m) **durata massima della concessione di stoccaggio** è la durata della concessione di stoccaggio, incluse le proroghe ai sensi dell'articolo 9 del

- disciplinare tipo approvato con decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005;
- n) **fondo relativo ai costi di ripristino** è l'ammontare delle quote di ricavo riconducibili ai costi di ripristino riconosciute dal sistema tariffario a partire dall'anno termico 2002-2003;
 - o) **impresa di stoccaggio** è l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio capacità di stoccaggio;
 - p) **impresa maggiore di stoccaggio** è l'impresa Stogit S.p.A.;
 - q) **incremento patrimoniale** è il costo storico lordo di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni;
 - r) **investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione** sono gli investimenti incentivati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 3 marzo 2006 n. 50/06 e all'articolo 11 della deliberazione 3 agosto 2010 ARG/gas 119/10 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
 - s) **nuove imprese di stoccaggio** sono le imprese che avviano l'erogazione del servizio di stoccaggio nel periodo di regolazione attraverso nuovi siti di stoccaggio;
 - t) **periodo di regolazione** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018;
 - u) ***pseudo-working gas*** è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
 - v) ***RS*** è ricavo di riferimento del servizio di stoccaggio;
 - w) ***RS_{amm}*** è la quota di ricavo riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta;
 - x) ***RS_{capitale}*** è la quota di ricavo riconducibile al capitale investito netto riconosciuto;
 - y) ***RS_{incentivi}*** è la quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione;
 - z) ***RS_{RS}*** è la quota di ricavo riconducibile ai costi di ripristino;
 - aa) ***RS_{CO}*** è la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi;
 - bb) ***RS_R*** è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio;
 - cc) ***RS_S*** è la componente di ricavo relativa al servizio di stoccaggio, pari a *RS* al netto di *RS_R*;
 - dd) ***RTTG*** è l'allegato A alla deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS come modificata e integrata;
 - ee) ***TIU*** è il Testo integrato recante le disposizioni dell'Autorità in materia di separazione contabile, in ultimo approvato con deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM;
 - ff) ***TIWACC*** è l'allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del

capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021).

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti e dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di stoccaggio per il periodo di regolazione.

Titolo II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

Articolo 3

Ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio

- 3.1 Il ricavo di riferimento RS è pari alla somma delle seguenti quote di ricavo:
- remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RS_{capitale}$), pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, e il capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del successivo comma 3.4;
 - remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione ($RS_{incentivi}$), calcolata ai sensi del successivo comma 3.7;
 - ammortamenti economico - tecnici (RS_{amm}) calcolati ai sensi del successivo comma 3.8;
 - costi operativi riconosciuti (RS_{CO}) calcolati ai sensi del successivo comma 3.9;
 - quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino (RS_{RS}), calcolata ai sensi del successivo comma 3.14.
- 3.2 Per il periodo di regolazione, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 6, il tasso di remunerazione del capitale investito reale pre tasse è fissato pari al 6,0%.
- 3.3 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 3.4 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto, l'impresa di stoccaggio:
- calcola l'attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 3.5;
 - somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al comma 3.5, lettera c);
 - deduce il trattamento di fine rapporto;
 - deduce il fondo relativo ai costi di ripristino.
- 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto, l'impresa di stoccaggio:
- individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2014, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico,

- calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, al netto delle immobilizzazioni in corso ed escludendo gli interessi passivi in corso d'opera eventualmente capitalizzati (*IPCO*);
- b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
 - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera a);
 - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3;
 - e) calcola, in relazione ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3;
 - f) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera e).
- 3.6 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 3.5, lettera a), il valore del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei siti di stoccaggio al 31 dicembre 2014 è determinato utilizzando i medesimi criteri e valori applicati ai fini del calcolo delle tariffe relative all'anno 2014.
- 3.7 Ai fini del calcolo della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione di cui al comma 3.1, lettera b), l'impresa di stoccaggio:
- a) determina il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo agli investimenti incentivati applicando i criteri di cui al precedente comma 3.4, al netto delle immobilizzazioni in corso;
 - b) applica al valore di cui alla lettera a) i rispettivi incrementi del tasso di remunerazione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.5 della deliberazione n. 50/06 e al comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10.
- 3.8 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici di cui al comma 3.1, lettera c), l'impresa di stoccaggio:
- a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2014;
 - b) sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;

- c) determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
- d) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie.

3.9 I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2013 ed attribuite al servizio di stoccaggio e sono determinati, nei limiti di quanto stabilito nei successivi commi 3.10 e 3.11, sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del *TIU*.

3.10 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.9, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:

- a) i costi operativi non ricorrenti;
- b) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
- c) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
- d) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- e) gli oneri straordinari;
- f) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi, e gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
- g) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- h) gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione;
- i) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- j) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di stoccaggio la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- k) i costi capitalizzati;
- l) i costi di ripristino.

3.11 Non sono inoltre da ricomprendere nei costi operativi di cui al comma 3.9 i costi relativi ai siti di stoccaggio e/o livelli di stoccaggio in corso di sviluppo che non contribuiscono all'offerta di capacità di stoccaggio.

3.12 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2013 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2013, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{15} = \left[COE_{13} + \frac{4}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{13} (1 + RPI_i) + \frac{8}{9} PS2_{13} \right] \cdot \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$$

dove

- COR_{15} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2015;

- COE_{13} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2013;
- $PS1_{09}$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del secondo periodo di regolazione;
- $PS2_{13} = 0,5 * \left[COR_{13} - \frac{6}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{13} (1 + RPI_i) - COE_{13} \right]$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione;
- COR_{13} è il costo riconosciuto nell'anno 2013, pari al gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile specifico d'impresa nell'anno considerato;
- RPI_{10} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price cap* nell'anno 2010, pari a 2,1%;
- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 3,5%;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price cap*, che assume valore pari a 0,9% per il 2011, 1,6% per il 2012, 2,8% per il 2013, 3,0% per il 2014, 1,2% per il 2015.

3.13 Nel caso in cui i costi operativi effettivi, relativi all'anno 2013 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2013, al netto della quota residua di *profit sharing*, i costi operativi sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{15} = \left[COE_{13} + \frac{4}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{13} (1 + RPI_i) + \frac{4}{5} PS2_{13} \right] \cdot \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$$

dove:

- $PS2_{13}$ è calcolato secondo le medesime modalità di cui al comma 3.12 e assume valore negativo.

3.14 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.1, lettera e), ciascuna impresa di stoccaggio:

- determina per ciascun sito di stoccaggio in esercizio l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà similari;
- determina l'ammontare dei costi riconosciuti, sottraendo all'importo di cui alla precedente lettera a) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato nella Tabella 2;
- divide l'ammontare di cui alla precedente lettera b) per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.

3.15 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio metta in esercizio un nuovo sito/livello di stoccaggio nel corso dell'esercizio 2015, può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti, determinata

sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.5 e aggiornata sulla base dei criteri di cui al successivo comma 5.9.

Articolo 4

Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio

- 4.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio *t*, le nuove imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.1, lettere a) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria *t-1*, tenuto conto:
- a) del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando la variazione di cui al comma 5.2, lettera a);
 - b) dell'incremento del tasso di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'Articolo 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/10, limitatamente alle imprese che soddisfano i requisiti di cui alla deliberazione 381/2012/R/GAS.
- 4.2 Ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato netto, le nuove imprese possono includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati, per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse pari al 5,4%.
- 4.3 Il valore del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel giacimento di stoccaggio è pari al valore corrispondente a quanto determinato in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 3 novembre 2005.
- 4.4 Il valore del gas impiegato per la formazione del *cushion gas* esogeno, dello *pseudo-working gas* e del gas per la disponibilità di stoccaggio strategico, è pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali volte alla minimizzazione dei costi d'acquisto, pena il mancato riconoscimento del suddetto valore a fini tariffari.
- 4.5 La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri.
- 4.6 Nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

Titolo III – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI RICAVI

Articolo 5

Aggiornamento delle quote di ricavo

- 5.1 In sede di aggiornamento annuale delle quote di ricavo, la determinazione dei ricavi di riferimento avviene in coerenza con i criteri di cui al Titolo II.
- 5.2 Le quote dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto e della remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione sono aggiornate considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti investimenti;
 - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1;
 - e) l'incremento del fondo di ripristino;
 - f) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti;
 - g) in relazione agli investimenti di cui alla lettera b), gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati, per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse pari al 5,4%.
- 5.3 Ai fini della determinazione degli investimenti di cui al comma 5.2, lettera b):
- a) il valore del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel giacimento di stoccaggio è pari al valore corrispondente a quanto determinato in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 3 novembre 2005.
 - b) il valore del gas impiegato per la formazione del *cushion gas* esogeno, dello *pseudo-working gas*, nonché dello stoccaggio strategico è pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali volte alla minimizzazione dei costi d'acquisto, pena il mancato riconoscimento del suddetto valore a fini tariffari.
- 5.4 La quota dei ricavi a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, tenuto conto per ogni categoria di cespiti della durata convenzionale riportata nella Tabella 1;
 - c) il valore rivalutato di eventuali contributi in conto capitale;
 - d) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.
- 5.5 La quota dei ricavi a copertura dei costi operativi è soggetta ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$RS_{CO,t} = RS_{CO,t-1} \cdot (1 + RPI_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- X è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 5.6;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.

5.6 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività di cui al comma 5.5 è individuato secondo i seguenti criteri:

- a) per le imprese di cui al comma 3.12, il valore di X -factor è calcolato sulla base della seguente formula:

$$X_{4PRS} = (1 + RPI_{wacc}) \cdot \left[1 - \sqrt[3]{(1 - 3 \cdot \frac{RID}{COR_{15}})} \right]$$

dove:

- RPI_{wacc} è il tasso annuo d'inflazione atteso per il quarto periodo regolatorio, come assunto per la determinazione del WACC (pari a 1,5%);
- $RID = \frac{1}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{15} (1 + RPI_i) + \frac{1}{9} PS2_{13} \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$

- b) per le imprese di cui al comma 3.13, il valore di X -factor è calcolato sulla base della medesima formula di cui alla precedente lettera a) dove:

$$RID = \frac{1}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X) \cdot \prod_{i=11}^{15} (1 + RPI_i) + \frac{1}{5} PS2_{13} \prod_{i=14}^{15} (1 + RPI_i)$$

5.7 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio metta in esercizio un nuovo sito/livello di stoccaggio può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti, determinata sulla base dei criteri di cui al comma 4.5 e aggiornata sulla base dei criteri di cui al comma 5.9.

5.8 Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5.7 le imprese devono garantire la separata evidenza contabile dei suddetti costi e dimostrare la pertinenza al servizio e l'effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi riconosciuti. In ogni caso tali costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui risultino compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio.

5.9 Negli anni successivi all'inizio dell'erogazione del servizio delle nuove imprese di stoccaggio di cui all'Articolo 4, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi RS_{CO} è determinata secondo le seguenti modalità:

- a) per il secondo anno secondo i medesimi criteri indicati nel comma 4.5;

- b) a partire dal terzo anno sulla base del bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIU, secondo i criteri di cui al comma 3.1, lettera d).
- 5.10 La quota dei ricavi a copertura dei costi di ripristino è aggiornata considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.

Articolo 6

Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 6.1 A partire dall'anno 2016 il tasso di remunerazione è aggiornato sulla base delle disposizioni previste dal TIWACC.
- 6.2 [soppresso ai sensi della deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM].

Articolo 7

Aggiornamento della soglia per il riconoscimento degli oneri finanziari

- 7.1 Il tasso percentuale di cui ai commi 4.2 e 5.2 lettera g) è aggiornato ai fini della sua applicazione a partire dal 1 gennaio 2016, secondo le medesime modalità di cui al precedente Articolo 6.

Articolo 8

Incentivazione alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale

- 8.1 Alla capacità di stoccaggio addizionale è applicato, per un periodo di otto anni dalla data di entrata in esercizio, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 8.2.
- 8.2 L'impresa di stoccaggio, in ciascun anno del periodo di regolazione, con riferimento alla capacità addizionale di cui al comma 8.1, può trattenere un parte dei ricavi derivanti dall'assegnazione tramite procedure concorsuali, determinata sulla base della seguente formula:

$$I_t = 0,2 \cdot (Ra_t - Rt_t)$$

dove:

- I_t è l'ammontare dell'incentivo riconosciuto per l'anno t ;
 - Ra_t è il ricavo derivante dall'assegnazione della capacità addizionale tramite procedure concorsuali nell'anno t ;
 - Rt_t è il ricavo determinato *pro forma* pari al prodotto tra la capacità addizionale e i corrispettivi tariffari nell'anno t .
- 8.3 L'incentivo di cui al comma 8.1 non si applica nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa della clausola di salvaguardia di cui al punto 1 della deliberazione 381/2012/R/GAS.
- 8.4 L'incentivo di cui al comma 8.1 non si applica nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 1 della deliberazione 652/2015/R/GAS.

Titolo IV – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO

Articolo 9

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 9.1 L'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni, per ciascun anno di riferimento, è determinato in misura pari all'1% dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- 9.2 L'importo complessivo di cui al precedente comma 9.1 è ripartito tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio offerta in conferimento all'inizio di ciascun anno termico dei siti di stoccaggio localizzati nella Regione considerata rispetto alla capacità complessiva.
- 9.3 Le imprese di stoccaggio erogano, in unica soluzione, quanto dovuto a ciascuna Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento e comunicano all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta erogazione e l'entità dell'ammontare versato.

Titolo V – TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI

Articolo 10

Titolarietà del fattore correttivo dei ricavi

- 10.1 Il fattore correttivo dei ricavi FC^S è applicato:
- a) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2014;
 - b) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio realizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10;
 - c) agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, relativamente ai siti di stoccaggio che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2015, a condizione che tali siti siano inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11.

Articolo 11

Modalità applicative del fattore correttivo dei ricavi

- 11.1 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti RS^{EF} di cui al comma 11.4 siano superiori ai ricavi riconosciuti RS , è tenuta a versare alla Cassa un importo pari alla differenza tra RS^{EF} e RS .
- 11.2 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti RS^{EF} siano inferiori alla quota parte di ricavi soggetti a garanzia ($\alpha \cdot RS$), ha diritto a ricevere dalla Cassa un importo FC^S determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^S = \alpha_t \cdot RS_t - RS_t^{EF}$$

dove

- FC_t^S è il fattore correttivo dei ricavi per l'anno t ;
- $\alpha_t = \frac{RS_{capitale,t} + \gamma \cdot RS_{incentivo,t} + RS_{amm,t} + RS_{RS,t} + 0,8 \cdot RS_{Co,t}}{RS_t}$

dove γ rappresenta il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, determinato con successivo provvedimento;

- RS_t è il ricavo riconosciuto per l'anno t ;
- RS_t^{EF} sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio nell'anno t , determinati ai sensi del successivo comma 11.4.

11.3 Ai fini del calcolo degli importi di cui ai commi 11.1 e 11.2 si utilizzano i ricavi di riferimento determinati in via definitiva di cui all'Articolo 15.

11.4 I ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio RS^{EF} sono pari alla somma:

- a) dei ricavi relativi alla capacità assegnata sulla base dei corrispettivi tariffari;
- b) dei ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;
- c) dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura della disponibilità di stoccaggio strategico.
- d) dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali, al netto del contributo compensativo di cui all'Articolo 9 e dell'incentivo alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale di cui all'Articolo 8.

Articolo 12

Erogazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi

- 12.1 L'impresa di stoccaggio comunica alla Cassa e alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione l'ammontare del fattore correttivo FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui al comma 17.1 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, a partire dal 2016.
- 12.2 Le imprese di stoccaggio e la Cassa provvedono a regolare le spettanze relative al fattore correttivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 24.1, lettera c) della *RTTG*.
- 12.3 La Cassa definisce le modalità di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi entro il 31 gennaio 2015.

Articolo 13

Trattamento dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento

- 13.1 Le imprese di stoccaggio versano sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 24.1, lettera c) della *RTTG* i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno del periodo di regolazione.

Titolo VI - APPROVAZIONE DEI RICAVI

Articolo 14

Approvazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria

- 14.1 Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria per ciascun anno t del periodo di regolazione, le imprese di stoccaggio utilizzano gli incrementi patrimoniali annuali pre-consuntivi relativi all'anno $t-1$.
- 14.2 Entro il 31 maggio dell'anno $t-1$, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità le proposte dei ricavi e delle componenti di ricavo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione.
- 14.3 Entro 60 giorni, l'Autorità definisce i ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno t .

Articolo 15

Approvazione dei ricavi di riferimento in via definitiva

- 15.1 Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento in via definitiva per l'anno t , le imprese di stoccaggio utilizzano gli incrementi patrimoniali annuali consuntivi relativi all'anno $t-1$.
- 15.2 Entro il 31 maggio dell'anno t , le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità le proposte dei ricavi e delle componenti di ricavo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione.
- 15.3 Entro 60 giorni, l'Autorità definisce i ricavi di riferimento in via definitiva per l'anno t .

Articolo 16

Obblighi informativi

- 16.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto riportante la descrizione dell'intervento, i costi e i tempi di realizzazione delle opere, con le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;
 - b) incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
 - c) tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni.

Articolo 17

Attestazione e verifica dei ricavi

- 17.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno.

Articolo 18

Conguaglio dei costi di ripristino

- 18.1 Entro il 31 maggio successivo all’anno di completamento delle attività di ripristino di un sito di stoccaggio, le imprese di stoccaggio presentano all’Autorità:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti l’attività di ripristino dei siti di stoccaggio;
 - b) l’ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d’esercizio sottoposti a revisione contabile;
 - c) l’ammontare complessivo del fondo di ripristino; tale ammontare deve includere:
 - i) le risorse accantonate dall’impresa di stoccaggio, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2000;
 - ii) la somma delle componenti di ricavo riconosciute in tariffa per la copertura dei costi di ripristino a partire dall’anno termico 2002-2003;
 - iii) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato;
 - d) documentazione che giustifichi eventuali scostamenti tra il valore dei costi effettivamente sostenuti e l’ammontare di cui alla precedente lettera c).
- 18.2 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano inferiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l’impresa di stoccaggio versa detto scostamento sul “Conto oneri stoccaggio” istituito presso la Cassa, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 18.1.
- 18.3 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano superiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l’Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 18.1, lettera c), determina l’ammontare delle somme da riconoscere ad integrazione delle somme accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio.
- 18.4 La Cassa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 18.3 liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio a valere sul conto “Conto oneri stoccaggio”.

Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (in anni)
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	20
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio	-
Terreni	-

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1950	34,9222	1983	2,7868
1951	32,7660	1984	2,5527
1952	32,4963	1985	2,3412
1953	33,1085	1986	2,2549
1954	33,6455	1987	2,1604
1955	33,6293	1988	2,0464
1956	32,6694	1989	1,9415
1957	31,7610	1990	1,8208
1958	32,4936	1991	1,7203
1959	32,7228	1992	1,6544
1960	31,4093	1993	1,5937
1961	30,3139	1994	1,5411
1962	29,0790	1995	1,4814
1963	26,8977	1996	1,4396
1964	25,7714	1997	1,4019
1965	25,6901	1998	1,3760
1966	24,9988	1999	1,3602
1967	24,1772	2000	1,3216
1968	23,6332	2001	1,2945
1969	22,3163	2002	1,2580
1970	19,6402	2003	1,2386
1971	18,6506	2004	1,2058
1972	18,0567	2005	1,1708
1973	15,0667	2006	1,1399
1974	11,6256	2007	1,1078
1975	9,9167	2008	1,0734
1976	8,2881	2009	1,0653
1977	7,0587	2010	1,0653
1978	6,2334	2011	1,0495
1979	5,4197	2012	1,0150
1980	4,3743	2013	1,0030
1981	3,5783	2014	1,0000
1982	3,1093		

Tabella 3 – Percentuali di degrado

Anno	Fabbricati	Condotte	Pozzi	Centrali di compressione	Centrali di trattamento	Misuratori	Altre immobilizz. materiali	Immobilizz. immateriali	Sistemi informativi
1950	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1951	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1952	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1953	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1954	100,00%	100,00%	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1955	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1956	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1957	100,00%	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1958	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1959	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1960	100,00%	100,00%	88,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1961	100,00%	100,00%	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1962	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1963	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1964	100,00%	100,00%	81,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1965	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1966	98,00%	100,00%	78,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1967	96,00%	100,00%	76,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1968	94,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1969	92,00%	100,00%	73,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1970	90,00%	100,00%	71,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1971	88,00%	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1972	86,00%	100,00%	68,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1973	84,00%	98,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1974	82,00%	95,50%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1975	80,00%	93,00%	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1976	78,00%	90,50%	61,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1977	76,00%	88,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1978	74,00%	85,50%	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1979	72,00%	83,00%	56,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1980	70,00%	80,50%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1981	68,00%	78,00%	53,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1982	66,00%	75,50%	51,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1983	64,00%	73,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1984	62,00%	70,50%	48,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1985	60,00%	68,00%	46,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1986	58,00%	65,50%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1987	56,00%	63,00%	43,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1988	54,00%	60,50%	41,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1989	52,00%	58,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1990	50,00%	55,50%	38,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1991	48,00%	53,00%	36,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1992	46,00%	50,50%	35,00%	100,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1993	44,00%	48,00%	33,33%	100,00%	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1994	42,00%	45,50%	31,67%	95,00%	87,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1995	40,00%	43,00%	30,00%	90,00%	82,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Allegato A

1996	38,00%	40,50%	28,33%	85,00%	77,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1997	36,00%	38,00%	26,67%	80,00%	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1998	34,00%	35,50%	25,00%	75,00%	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1999	32,00%	33,00%	23,33%	70,00%	62,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2000	30,00%	30,50%	21,67%	65,00%	57,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2001	28,00%	28,00%	20,00%	60,00%	52,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2002	26,00%	25,50%	18,33%	55,00%	47,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2003	24,00%	23,00%	16,67%	50,00%	42,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2004	22,00%	20,50%	15,00%	45,00%	37,00%	50,00%	90,00%	90,00%	100,00%
2005	20,00%	18,00%	13,33%	40,00%	32,00%	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%
2006	17,50%	15,50%	11,67%	35,00%	28,00%	35,00%	70,00%	70,00%	100,00%
2007	15,00%	13,00%	10,00%	30,00%	24,00%	30,00%	60,00%	60,00%	100,00%
2008	12,50%	10,50%	8,33%	25,00%	20,00%	25,00%	50,00%	50,00%	90,00%
2009	10,00%	8,00%	6,67%	20,00%	16,00%	20,00%	40,00%	40,00%	80,00%
2010	7,50%	6,00%	5,00%	15,00%	12,00%	15,00%	30,00%	30,00%	60,00%
2011	5,00%	4,00%	3,33%	10,00%	8,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%
2012	2,50%	2,00%	1,67%	5,00%	4,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%
2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%